

I percorsi

Il cumulo gratuito è l'alternativa alla ricongiunzione sempre onerosa anche per gli iscritti al Fondo elettrici e telefonici

Nella pensione tutti i periodi lavorati

Anche gli spezzoni contributivi al di sotto dei tre anni nel calcolo dell'assegno

Giampiero Falasca

Il sistema previdenziale deve adeguarsi rapidamente a un mercato del lavoro caratterizzato da percorsi lavorativi intermittenti, nei quali cambiano con frequenza i datori di lavoro e le tipologie contrattuali di lavoro. Proprio per questo nella manovra di Natale (Dl 201/2011, legge 214/2011) è stata inserita una norma con la quale è stato eliminato il minimo di tre anni prima richiesto per poter accedere alla totalizzazione.

Questo istituto consente di riunire, gratuitamente, i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta "totalizzati" i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. Il calcolo degli spezzoni contributivi avviene con il metodo contributivo, con un'eccezione, quando il lavoratore raggiunge il diritto autonomo alla pensione. In questo caso, i contributi saranno "valorizzati" con il metodo vigente, prorata, nella gestione. La riforma

non ha invece toccato un altro istituto che, come la totalizzazione, risulta particolarmente utile a chi ha carriere lavorative discontinue o segmentate.

Si tratta della ricongiunzione, che consente al lavoratore di far fruttare tutti i contributi previdenziali versati nel corso della vita lavorativa, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia accrediti in gestioni previdenziali diverse.

I periodi coperti da contribuzione, una volta ricongiunti, sono trasferiti presso l'ente previdenziale di destinazione e sono utilizzati come se fossero sempre stati versati presso di esso; di conseguenza la pensione viene liquidata tenendo conto di questi periodi.

Ricongiunzione al Fpld

La ricongiunzione, al contrario della totalizzazione, non impone l'adozione del metodo contributivo e quindi consente di salvaguardare l'applicazione delle regole di calcolo vigenti durante i periodi in cui sono stati versati i contributi.

Fino al 30 giugno 2010 la ricon-

giunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici alternativi avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio, per effetto della legge 122, questa forma di ricongiunzione presso il Fpld può essere richiesta solo a titolo oneroso: colpiti, tra gli altri, gli iscritti all'Inpdap, al Fondo elettrici e al Fondo telefonici. L'onere economico per la ricongiunzione, che tiene conto di diversi elementi (età del richiedente, anzianità contributiva, sesso, importo della pensione che spetterebbe senza la ricongiunzione), è molto alto, in alcuni casi anche migliaia di euro. L'unica agevolazione prevista dalla legge è che il richiedente può pagare in unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta, oppure può chiedere la rateizzazione (in alcuni casi può chiedere di pagare con trattenuta sulla pensione).

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento

di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, dopo la cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

Ricongiunzione in altri Fondi

Chi ha contributi nell'Ago, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'Inps può chiedere la ricongiunzione al Fondo presso cui è iscritto o al Fondo nel quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa. Per quanto riguarda la Gestione separata Inps, "dedicata" ai collaboratori e ai parasubordinati, si ricorda che non è possibile ricongiungere i contributi nel Fpld. La gestione separata, nata con la legge 1995/1985, è soggetta al calcolo contributivo delle prestazioni. Per gli iscritti alla gestione separata resta aperta la possibilità della totalizzazione gratuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIMITE

I collaboratori della gestione separata possono solo chiedere la «totalizzazione» dei segmenti



PERCORSO E CONDIZIONI

01 | LA RICONGIUNZIONE

L'istituto permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, per ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del l'interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturate fino alla richiesta

Telefonici) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa

02 | IL FONDO DIPENDENTI

È possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (gestioni "alternative" quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici,

03 | LA GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla gestione separata non possono ricongiungere i contributi al Fondo lavoratori dipendenti. I contributi accreditati alla Gestione separata possono essere cumulati con altri spezzini attraverso la totalizzazione gratuita. In generale i periodi "totalizzati" danno una pensione calcolata con il metodo contributivo



PENSIONI

Nel calcolo dell'assegno tutti i periodi lavorati

Giampiero Falasca > pagina 11

Le procedure gestite da Inps, Inail e Cassa edile consentono solo la richiesta online del documento

Certificati, il pasticcio del Durc

Informazioni da acquisire d'ufficio. Ma ad oggi è impossibile

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Il 1° gennaio 2012 è partito il sistema della «decertificazione», ma rimane il nodo irrisolto del Durc. Come largamente prevedibile, l'entrata in vigore delle previsioni contenute nell'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, il cui scopo è la semplificazione mediante l'eliminazione dei certificati, creerà all'inizio più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere.

Le disposizioni della norma sono chiare: i certificati potranno essere emessi solo in favore di privati. Le pubbliche amministrazioni né potranno chiederli né potranno utilizzarli ai fini delle proprie attività. Per loro sarà ammissibile solo verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei documenti conservati nelle banche dati delle amministrazioni certificanti, le quali dovranno rispondere alle richieste di verifica entro 30 giorni, oppure consentire l'accesso diretto alle proprie banche dati.

Il caso del documento unico di regolarità contributiva, tuttavia, appare del tutto peculiare. Le previsioni della legge 183/2011 non semplificano nulla, anzi appare vero il contrario. In primo luogo, l'aggiunta dell'articolo 44-bis al dpr 445/2000, ai sensi del quale «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'ar-

ticolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore» non ha alcuna concreta utilità, visto che la medesima disposizione è stata già fissata ben due volte in precedenza dall'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010.

Soprattutto il Durc è un vero e proprio certificato, come del resto indicato dalla disciplina normativa che lo regola. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dpr 207/2010 «per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento».

Trattandosi, allora, di un certificato vero e proprio, le pubbliche amministrazioni non potrebbero più richiedere né utilizzare il Durc, né le amministrazioni competenti emetterlo. Questo creerebbe non pochi problemi operativi, visto che il Durc è un certificato fondamentale per tutte le fasi delle procedure di appalto.


Un primo sistema per evitare il cortocircuito innescato dalla frettolosa formulazione dell'articolo 15 della legge 183/2011 potrebbe consistere nell'applicare anche al Durc il nuovo sistema di verifiche imposto dalla riforma. Le pubbliche amministrazioni titolari del-

la competenza di un iter per il quale sia necessario acquisire informazioni un tempo inserite in certificati non dovranno chiedere alle altre amministrazioni che possiedano dette informazioni nelle proprie banche dati l'emanazione del certificato; potranno solo chiedere la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute dai privati. Le amministrazioni certificanti potranno rispondere confermando la rispondenza al vero delle autocertificazioni o spiegando le ragioni del mendacio rilevato, senza emettere certificati e, così, rispettare le previsioni normative.

Ma, a oggi, questo per il Durc è impossibile: le procedure telematiche gestite da Inps, Inail e Cassa edile consentono solo di effettuare la richiesta on-line finalizzata all'emanazione di ciò che la legge vieta: il certificato relativo alla posizione contributiva.

Una seconda via potrebbe consistere nell'accesso diretto delle amministrazioni alle banche dati di Inps, Inail e Cassa edile. Del resto, l'articolo 72, comma 1, novellato del dpr 445/2000 prevede espressamente che le amministrazioni certificanti predispongano «convenzioni quadro» per garantire l'accesso diretto alle altre amministrazioni. Ma questa ipotesi, alla data del 28 dicembre, non è nemmeno stata lontanamente presa in considerazione dal portale del Durc, la cui pagina di informazioni è ferma alla data del 10 marzo 2011.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Riforma in vigore dal 1° gennaio per gli infermieri. Presto sarà il turno di periti industriali e biologi

Contributi, aumenti all'orizzonte

Nuove aliquote per garantire ai professionisti pensioni più laute

DI **IGNAZIO MARINO**

Contributi previdenziali più alti per i professionisti al fine di maturare pensioni più laute. Se per gli infermieri gli aumenti di un punto percentuale (dal 10 all'11%) del prelievo sul reddito e di due punti percentuali (dal 2 al 4%) sul fatturato sono scattati il 1° gennaio 2012, per biologi e periti industriali potrebbe non mancare molto. Visto che le due delibere che riguardano gli iscritti ai rispettivi istituti pensionistici (Enpab ed Eppi) sono già al vaglio dei ministeri vigilanti. E potrebbero essere approvate già dopo la pausa delle festività natalizie (si veda tabella in pagina). La legge 133/2011, infatti, dà la possibilità agli enti istituiti nel 1996 con il poco generoso

metodo di calcolo delle pensioni di tipo contributivo (oltre alle casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri che nel 2004 hanno abbandonato il metodo retributivo) di aumentare l'aliquota integrativa a carico del cliente dall'attuale 2% fino al 5%. Aumento che permetterebbe nel lungo periodo di maturare assegni più sostanziosi anche del 30% e che, però, passa dall'innalzamento del prelievo soggettivo sul reddito del professionista oggi del 10%. Anche se su quest'ultimo fronte non mancano le resistenze da parte degli iscritti. Soprattutto per via della crisi economica e della conseguente contrazione dei fatturati. Tuttavia, l'aumento dell'integrativo non sarà per tutti i clienti dei professionisti. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, infatti, si è fatta strada all'interno dei ministeri vigilanti (lavoro ed economia)

l'orientamento che l'innalzamento del contributo dal 2 al 5% sui fatturati si potrà applicare sui clienti privati ma non sulla pubblica amministrazione. La miniriforma Lo Presti (dal nome del parlamentare primo firmatario), infatti, prevede che il nuovo meccanismo non potrà comportare maggiori uscite per lo stato. A temere una diversità di trattamento sono soprattutto le professioni che operano prevalentemente nella sanità. Come i biologi incaricati di fare analisi di laboratorio per conto delle aziende sanitarie. Tuttavia, in questo senso, si aspetta che i ministeri vigilanti prendano una posizione ufficiale. Restano fuori dall'attuazione della riforma, al momento, l'Enpap (psicologi) e l'Epap (dottori agronomi e forestali, attuari, chimici e geologi).

—© Riproduzione riservata—

LAVORI IN CORSO

Casse di previdenze interessate dalla legge 133/2011	Le misure per l'adeguatezza proposte	Data di presentazione della delibera ai ministeri vigilanti	Iter della delibera
Enpapi - infermieri	Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà progressivamente, in cinque anni, dal 10% al 16% del reddito netto. Il contributo integrativo sul fatturato passerà dal 2 al 4%	17 ottobre 2011	Approvata il 21 dicembre 2011
Eppi - periti industriali	Dal 2012 aumenterà il contributo soggettivo dell'1% annuo fino a raggiungere il 13%. Mentre il contributo integrativo sale al 4%. Dal 2015 al 2019 si innalza il contributo soggettivo al 18%. L'integrativo sale al 5%.	15 novembre 2011	All'esame dei ministeri vigilanti
Enpab - biologi	Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà dell'1% annuo fino a raggiungere il 15% nel 2016. Mentre il contributo integrativo passerà dal 2 al 4%	25 ottobre 2011	All'esame dei ministeri vigilanti
Enpap - psicologi	Misure allo studio dell'ente		
Epap - pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici e geologi	Misure allo studio dell'ente		

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IFOCUS

PENSIONI

Nel calcolo dell'assegno
tutti i periodi lavorati

Giampiero Falasca ▶ pagina 11

MANOVRA E MERCATI

Previdenza

I percorsi

Il cumulo gratuito è l'alternativa alla ricongiunzione
sempre onerosa anche per gli iscritti al Fondo elettrici e telefonici

Nella pensione tutti i periodi lavorati

Anche gli spezzoni contributivi al di sotto dei tre anni nel calcolo dell'assegno

Giampiero Falasca

Il sistema previdenziale deve adeguarsi rapidamente a un mercato del lavoro caratterizzato da percorsi lavorativi intermittenti, nei quali cambiano con frequenza i datori di lavoro e le tipologie contrattuali di lavoro. Proprio per questo nella manovra di Natale (Dl 201/2011, legge 214/2011) è stata inserita una norma con la quale è stato eliminato il minimo di tre anni prima richiesto per poter accedere alla totalizzazione.

Questo istituto consente di riunire, gratuitamente, i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta "totalizzati" i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. Il calcolo degli spezzoni contributivi avviene con il metodo contributivo, con un'eccezione, quando il lavoratore raggiunge il diritto autonomo alla pensione. In questo caso, i contributi saranno "valorizzati" con il metodo vigente, pro rata, nella gestione. La riforma non ha invece toccato un altro istituto che, come la totalizzazione, risulta particolarmente utile a chi ha carriere lavorative discontinue o segmentate.

Si tratta della ricongiunzione, che consente al lavoratore di far fruttare tutti i contributi previdenziali versati nel corso della vita lavorativa, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia accreditato in gestioni previdenziali diverse.

I periodi coperti da contribuzione, una volta ricongiunti, sono trasferiti presso l'ente previdenziale di destinazione e sono utilizzati come se fossero sempre stati versati presso di esso; di conseguenza la pensione viene liquidata tenendo conto di

questi periodi.

Ricongiunzione al Fpld

La ricongiunzione, al contrario della totalizzazione, non impone l'adozione del metodo contributivo e quindi consente di salvaguardare l'applicazione delle regole di calcolo vigenti durante i periodi in cui sono stati versati i contributi.

IL LIMITE

I collaboratori della gestione separata possono solo chiedere la «totalizzazione» dei segmenti

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici alternativi avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio, per effetto della legge 122, questa forma di ricongiunzione presso il Fpld può essere richiesta solo a titolo oneroso: colpiti, tra gli altri, gli iscritti all'Inpdap, al Fondo elettrici e al Fondo telefonici. L'onere economico per la ricongiunzione, che tiene conto di diversi elementi (età del richiedente, anzianità contributiva, sesso, importo della pensione che spetterebbe senza la ricongiunzione), è molto alto, in alcuni casi anche migliaia di euro. L'unica agevolazione prevista dalla legge è che il richiedente può pagare in unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta, oppure può chiedere la rateizzazione (in alcuni casi può chiedere di pagare con trattenuta sulla pensione).

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni

speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, dopo la cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

Ricongiunzione in altri Fondi

Chi ha contributi nell'Ago, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'Inps può chiedere la ricongiunzione al Fondo presso cui è iscritto o al Fondo nel quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa. Per quanto riguarda la Gestione separata Inps, "dedicata" ai collaboratori e ai parasubordinati, si ricorda che non è possibile ricongiungere i contributi nel Fpld. La gestione separata, nata con la legge 1995/1985, è soggetta al calcolo contributivo delle prestazioni. Per gli iscritti alla gestione separata resta aperta la possibilità della totalizzazione gratuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PERCORSO E CONDIZIONI



TAM TAM

01 | LA RICONGIUNZIONE

L'istituto permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, per ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturate fino alla richiesta

02 | IL FONDO DIPENDENTI

È possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (gestioni "alternative" quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici,

Telefonici) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa

03 | LA GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla gestione separata non possono ricongiungere i contributi al Fondo lavoratori dipendenti. I contributi accreditati alla Gestione separata possono essere cumulati con altri spezzini attraverso la totalizzazione gratuita. In generale i periodi "totalizzati" danno una pensione calcolata con il metodo contributivo

IL NUOVO LAVORO

di ISIDORO TROVATO

Licenziabilità, articolo 18,
indennità:
le **5** proposte

46 **Le tipologie** dei contratti a tempo determinato, divise fra rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, speciali e autonomi

15 dipendenti Il tetto a partire dal quale in azienda l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede il reintegro dei dipendenti licenziati senza giusta causa

La proposta Ichino

Contratto unico per i neoassunti, indennità per chi viene licenziato



Pietro Ichino
Giuslavorista, è
senatore del Partito
democratico

Probabilmente la costruzione di un nuovo contratto di lavoro varato dal ministro Fornero metterà le fondamenta su quella flexsecurity che sta alla base della proposta di Pietro Ichino. Il senatore del Pd ipotizza un progetto di riforma che prevede per i neoassunti la creazione di un contratto di lavoro unico a tempo indeterminato. Riguarderà solo i nuovi assunti e tutte le imprese con più di 15 lavoratori (per quelle con meno si ipotizza un'estensione successiva). Il progetto punta quindi all'eliminazione di tutte le forme di contratto a tempo determinato (esclusi gli stagionali, le sostituzioni e pochi altri). La

proposta Ichino prevede una maggiore fluidità del mercato del lavoro tramite il parziale superamento delle regole dell'articolo 18 (che impone alle imprese con più di 15 dipendenti il reintegro nell'organico nel caso di licenziamento senza giusta causa). Nello specifico, in caso di licenziamento discriminatorio o per motivi disciplinari, tutto rimarrebbe come oggi previsto dall'articolo 18; ma verrebbe considerato per la prima volta giusta causa di licenziamento «il motivo economico» (debitamente documentato). In contropartita per i lavoratori licenziati il senatore del Pd prevede delle indennità di disoccupazione molto alte: dal 90% del salario al primo anno che decresce, nei due anni successivi, passando all'80 e al 70%. Si tratta di indennità che non sarebbero sostenibili (per intero) dalle casse dello Stato. Per questo il progetto prevede che dovrebbero essere garantite in parte dall'Inps e in parte dalle stesse aziende. Proprio alle imprese Ichino chiede un ulteriore coinvolgimento diretto (sul modello di welfare danese chiamato flexsecurity) che garantisca l'impegno a finanziare programmi di formazione professionale per i lavoratori licenziati in



modo da fornire strumenti utili a una riconversione e reinserimento nel mondo del lavoro.

La proposta Sacconi

Apprendistato fino a tre anni e più negoziazione decentrata



Maurizio Sacconi

È stato ministro del Lavoro nel Berlusconi IV

La sua proposta di riforma l'aveva già formulata, per l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi il contratto unico è già rappresentato dall'apprendistato. È un contratto a tempo indeterminato che prevede un periodo iniziale di formazione di durata non superiore a tre anni al termine del quale le aziende possono interrompere il rapporto o confermare il lavoratore. Per poter sviluppare l'occupazione secondo Sacconi è necessario abbandonare una regolazione accentrata del rapporto di lavoro per valorizzare una regolazione decentrata affidata alla contrattazione collettiva, anche aziendale, che può meglio individuare le esigenze dell'impresa, dei lavoratori e coniugarle con il contesto economico di riferimento. In parte, questa riforma è stata introdotta con l'art. 8 del Dl 138/2011 consentendo agli accordi aziendali o territoriali di derogare anche alle previsioni di legge vigenti. Si tratta di una tecnica legislativa innovativa che, tuttavia, deve essere coniugata con un processo di semplificazione consistente che possa ridurre almeno del 50 per cento la normativa attualmente vigente. Secondo Sacconi, anche il regime sanzionatorio deve cambiare in modo da distinguere le violazioni sostanziali da quelle meramente formali. Un primo esempio, in questo senso è contenuto nel libro unico del lavoro che ha semplificato la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il quadro normativo per lo sviluppo dell'occupazione si completa attraverso una attenta analisi della formazione scolastica e universitaria. È necessario avvicinare lo studente al mondo del lavoro evitando una forbice troppo ampia tra «teoria» e «pratica». In questa ottica occorre alternare studio e lavoro già durante i percorsi scolastici o universitari; andrebbe, dunque, sviluppato il testo unico per l'apprendistato in cui sono presenti strumenti giuridici come l'apprendistato di

«alta formazione e ricerca» o per la «qualifica professionale».

La proposta Damiano

Niente modifiche all'articolo 18, contratto prevalente per i giovani



Cesare Damiano

È stato ministro del Lavoro nel secondo governo Prodi

L'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha sicuramente rappresentato, all'interno del Partito democratico, la voce più critica alla proposta Ichino. Lo scetticismo maggiore è rivolto alla possibilità di toccare l'articolo 18, seppure solo nelle forme previste dal progetto Ichino. Secondo Damiano non è intaccando quei «sacri principi» che si rilancia l'occupazione, allineandosi, in tal senso, con Bersani che ha spesso sottolineato che la priorità oggi non è l'articolo 18 ma la riforma degli ammortizzatori sociali. Forse è anche per questo motivo che Damiano ha scelto di aderire alla proposta del Contratto unico di inserimento formativo. Si tratta di una soluzione ibrida: un primo periodo a tempo determinato (cosiddetta fase di «abilitazione») che dura da sei mesi a tre anni, a cui segue la conferma a tempo indeterminato di «consolidamento professionale». È possibile accedere a questa forma contrattuale solo previa approvazione, entro trenta giorni dalla richiesta del datore di lavoro, dalla direzione provinciale o regionale del lavoro sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi. Il recesso può avvenire anche prima del termine del periodo di abilitazione previo rispetto del preavviso o per giusta causa. In questo contesto, è scoraggiata la forma contrattuale del lavoro a tempo determinato, mentre le forme di

collaborazione a progetto e di lavoro autonomo occasionale sono escluse per le basse qualifiche stabilite dai contratti collettivi o da un decreto ministeriale. I rapporti di associazione in partecipazione potranno essere avviati solo nel rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi. È inoltre abrogato il contratto di lavoro a chiamata.

È bene sottolineare che questa ipotesi, partita come la più debole, attualmente pare prendere sempre più quota negli ambienti vicini al ministro Fornero.

La proposta Boeri-Nerozzi

Il percorso unico di inserimento, licenziamento veloce nei 36 mesi



Tito Boeri
Economista,
è professore
alla Bocconi

Altro progetto di riforma è quello avanzato dagli economisti **Tito Boeri** e Pietro Garibaldi insieme al senatore del Pd (ed ex dirigente della Cgil) Paolo Nerozzi. In questo caso il pilastro fondante si chiama Cui (contratto unico di inserimento) che per i nuovi assunti sostituisce la quasi totalità dei contratti a termine, esclusi i co.co.co., i contratti a termine con restrizioni o i lavori a progetto con più di 30 mila euro annui. In questo caso assistiamo al capovolgimento del sistema ideato da Sacconi: quello dell'apprendistato prevede una tutela del lavoratore lunga tre anni durante i quali non è praticamente licenziabile. La proposta Boeri-Nerozzi invece indica una prima fase di tre anni durante la quale il neoassunto non dispone della piena tutela prevista dall'articolo 18. In pratica, durante i primi 36 mesi di lavoro, il dipendente licenziato non ha più diritto al reintegro del posto di lavoro (fatti salvi i casi di licenziamento discriminatorio o per infondati motivi disciplinari) ma solo a un'indennità di licenziamento che cresce progressivamente nel tempo e varia da uno a sei mesi di stipendio. Obiettivo del progetto è quindi quello di tracciare un sistema contrattuale più agile nei primi tre anni per poi puntare a una stabilità crescente, il tutto senza entrare (al contrario della proposta Ichino) in rotta di collisione con i fautori della difesa a

oltranza dell'articolo 18. Infatti, dal momento in cui l'azienda lascia passare i 36 mesi e decide di confermare il neoassunto, scatta la fase di garanzia del contratto che prevede l'applicazione delle regole attualmente in vigore e quindi anche di tutte le tutele previste dall'intoccabile articolo 18.

L'allineamento alla legge attuale riguarda anche le altre forme di welfare o le indennità di disoccupazione che rimarranno conformi a quanto è già oggi in vigore.

La proposta Madia

Salario progressivo, si parte al 65% Accordo misto: posto e formazione



Marianna Madia
Deputata del Pd,
è suo un progetto
di legge sul lavoro

È il testo che raccoglie più consensi all'interno del Pd, sostenuto da circa 80 parlamentari del Partito democratico, ha come prima firmataria Marianna Madia e come sostenitore lo stesso ex ministro Damiano. La sigla identificativa è il Cuif (Contratto unico d'inserimento formativo) ma ultimamente viene sempre più ribattezzato dagli esperti come «contratto prevalente» perché somiglia molto da vicino al contratto di inserimento. Anche in questo caso si prevede un lasso di tempo di tre anni



durante i quali il rapporto di lavoro è revocabile previo preavviso. Il disegno di legge 2630 è un contratto a causa mista (lavoro e formazione obbligatoria) e può essere utilizzato dai datori di lavoro pubblici e privati. Si tratterebbe di una formula che esclude altre tipologie contrattuali oltre la normale assunzione. In questa ipotesi l'unico contratto a termine previsto è quello dei co.co.co. o quello dei lavoratori a progetto per i quali è prevista una retribuzione annuale superiore ai 40 mila euro. Il disegno di legge 2630 manterrebbe inalterate tutte le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Alla fine dei tre anni del contratto di inserimento è previsto un incentivo alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Sul fronte contributivo, invece, il contratto unico di inserimento gode di riduzioni contributive sia nel periodo di abilitazione sia nel caso di conferma a tempo indeterminato.

La retribuzione è progressiva a partire dal 65% di quella prevista per le qualifiche di riferimento. In merito all'indennità di disoccupazione non si prevede nulla di nuovo: come nel caso della proposta Boeri-Nerozzi, si stabilisce che chi ha perso il posto di lavoro abbia diritto al trattamento già stabilito dalla legge attualmente in vigore.